

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEL BURRO E DEL GORGONZOLA

modificato dal Consiglio con la deliberazione n. C/3 del 23.07.2015, in vigore dal 18 agosto 2015

Art. 1

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara istituisce una Commissione consultiva composta da esperti per accertare i prezzi all'ingrosso sul mercato di Novara del formaggio gorgonzola e del burro.

Art. 2

La Commissione si compone di esperti effettivamente appartenenti alle categorie interessate ed è soggetta a rinnovo triennale.

Art. 3

Tutti i componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta camerale, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.

Qualora nel corso del triennio di carica uno o più membri della Commissione si rendessero indisponibili, la Giunta provvederà alla loro immediata sostituzione, sentite le rispettive associazioni di categoria; in caso d'urgenza vi provvederà direttamente il Presidente della Camera di commercio, salvo ratifica della Giunta.

I componenti nominati nel corso del triennio rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione.

Art. 4

La Commissione ha un Presidente, nominato nel suo seno. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal rappresentante della Camera di Commercio in seno alla Commissione stessa.

Art. 5

La Commissione dovrà accertare, in base alle contrattazioni effettuate sul mercato di Novara:

- il prezzo medio dello zangolato di creme fresche per la burrificazione;
- il prezzo medio del burro pastorizzato;
- il prezzo medio del gorgonzola piccante maturo
- il prezzo medio del gorgonzola dolce maturo.

Scopo della rilevazione è giungere alla fissazione, per ognuno dei prodotti di cui sopra, di un prezzo medio, anche nell'ambito di un limite minimo e massimo, che possa costituire, secondo le norme vigenti, un valore informativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato.

La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre alle transazioni avvenute nel periodo precedente e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

Art. 6

Le riunioni sono validamente convocate con la presenza di almeno due componenti, in rappresentanza di differenti categorie economiche. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La partecipazione alle riunioni può avvenire in presenza ovvero mediante collegamento in audio o video conferenza.

La Camera di Commercio, allo scopo di non ritardare la pubblicazione del listino, può tuttavia convalidare i prezzi accertati nel corso di riunioni in cui non si raggiunga la predetta maggioranza.

Delle riunioni della Commissione viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale in forma sintetica, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso, al quale è allegato il foglio firme. La presenza dei componenti intervenuti in audio o video conferenza è attestata dal Segretario.

In caso di assenza del Presidente, il verbale è sottoscritto dal Segretario e da uno dei componenti presenti alla riunione.

Art. 7

La Commissione si riunisce ordinariamente il primo lunedì di ogni mese, fatta eccezione per il mese di agosto, o, in caso di impedimento, in altra data da definire a cura della Commissione stessa nel corso della riunione precedente.

Su richiesta del Presidente, la Commissione può inoltre riunirsi in via straordinaria per procedere all'accertamento dei prezzi, in caso di particolare volatilità degli stessi, con una maggiore frequenza di quella programmata.

Art. 8

La Giunta, su proposta del Presidente, ha facoltà di sostituire i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della Commissione.

Art. 9

In tutti i casi di contestazione nei confronti dei prezzi definiti ai sensi degli artt. 5 e 6 è competente a decidere la Giunta camerale.

Art. 10

La Commissione di cui all'art. 1 si compone di n. 10 componenti, così suddivisi:

n. 3 industriali, designati dal Consorzio Gorgonzola, di cui preferibilmente due produttori e uno stagionatore.

n. 3 agricoltori, designati dalle locali organizzazioni di categoria

n. 1 allevatore, designato dalla locale organizzazione di categoria

n. 1 mediatore, designato dalle locali organizzazioni di categoria

n. 1 rappresentante del Consorzio Gorgonzola

n. 1 funzionario della Camera di commercio.

Qualora non si riuscissero a raccogliere tutte le designazioni previste dal presente articolo, sarà facoltà della Giunta procedere ugualmente alla costituzione o al rinnovo della Commissione, eventualmente procedendo in modo diretto all'individuazione dei componenti non designati, mentre qualora le designazioni fossero in numero eccedente rispetto ai componenti della Commissione, la Giunta opererà le nomine in conformità a quanto previsto dal presente articolo, valutando la rappresentatività territoriale specifica del soggetto designante e adottando un criterio di rotazione tra gli stessi soggetti.

Art. 11

Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano a far data dall'avvio dell'annata agraria 2015/2016, vale a dire dal 11.11.2015.

Le disposizioni di cui all'art. 10 si applicano dal prossimo rinnovo della Commissione.